



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

Data 2 dicembre 2025

n. 175 registro generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Indizione dei comizi elettorali.

IL PRESIDENTE

Vista la relazione redatta all'interno contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e gli atti richiamati in tale relazione;

Dato atto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1 luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" prevede che i comizi per l'elezione del consiglio provinciale vengano convocati con provvedimento del presidente della provincia entro il 40° giorno antecedente quello della votazione;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

1) Sono convocati per **domenica 11 gennaio 2026** i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno;

2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104 – Salerno;

3) le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore 16,00 di sabato 10 gennaio 2026;

4) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

5) possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste elettorali;

6) l'elezione del consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 (otto) e non superiori a 16 (sedici) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;

7) Le candidature sono presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Salerno con sede in Salerno, via Roma n. 104, nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 21 dicembre 2025;

dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 22 dicembre 2025

8) Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel “Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale” approvato con decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2022, n.133, di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;

9) Pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line della Provincia di Salerno sino alla data delle elezioni, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;

10) Demandare al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Statistica l’attivazione di una apposita sezione del sito istituzionale denominata “*Elezioni del Consiglio provinciale 2026*”; in cui pubblicare il presente provvedimento e tutti gli atti connessi alla consultazione in parola;

11) Trasmettere copia del presente decreto a tutti i Comuni della provincia di Salerno, per la pubblicazione in ciascun albo sino alla data delle elezioni, e alla Prefettura di Salerno;

12) Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio non è classificato a rischio nella Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO e che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l’inserimento dello stesso nell’elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all’art. 23 del d. lgs. 33/2013.

Salerno, 2 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia

Arch. Vincenzo Napoli

Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Settore: Segreteria Generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Indizione dei comizi elettorali.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:

- sono attualmente in carica gli eletti al Consiglio provinciale proclamati in data 21 dicembre 2023 (salve, beninteso, le surrogazioni a seguito di dimissioni ovvero di perdita dell'incarico ricoperto presso l'ente di primo livello).
- in base all'articolo 1, commi 68 e 79, della legge 7 aprile 2014, n.56, il consiglio dura in carica due anni e l'elezione è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 68 a 79 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare, quanto previsto in tema di elettorato attivo, passivo e presentazione delle candidature:

Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. (comma 69);

l'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. (comma 70);

Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione (comma 71);

Rilevato che, per quanto detto, occorre procedere al rinnovo del Consiglio provinciale;

Viste altresì le linee guida ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 n.32 e del 19 agosto 2014 n.35;

Considerato che le citate Linee guida ministeriali prevedono, al paragrafo 3, “*i comizi per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali vengano convocati con decreto del presidente della provincia*”;

Visto l'articolo 2 comma 2 “Regolamento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale” approvato con decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2022, n.133, che testualmente recita: “*Il decreto di indizione dei comizi elettorali (...) viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato sino alla data delle elezioni*”;

Dato atto che gli obblighi di pubblicazione del provvedimento in parola in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio nella Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO.

Salerno, 2 dicembre 2025

D'ordine del Segretario Generale
Marco Sessa
Firmato digitalmente